

TAR UMBRIA – Perugia - Sez. I, sentenza n. 5 del 2014

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe, l'odierno ricorrente chiede la declaratoria dell'inquadramento nella qualifica di Ispettore in considerazione dell'esercizio delle mansioni di Comandante di Stazione del Corpo Forestale dello Stato a decorrere dal 1 gennaio 2010, unitamente alla condanna alla corresponsione del trattamento economico previsto per la qualifica superiore.

Specifica che con decreto del Comando Regionale del 25 giugno 2010 gli è stato formalmente assegnato l'incarico di Comandante di Stazione.

Il ricorrente chiede pertanto l'accertamento dei suesposti diritti, oltre all'annullamento della comunicazione prot. n. 2961 del 4 febbraio 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della comunicazione prot. n. 9938 del 4 luglio 2011 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, aventi ad oggetto il rigetto dell'istanza al riconoscimento della qualifica di Comandante di Stazione.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi, così sinteticamente riassumibili:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, violazione del principio di effettività: stante l'effettivo svolgimento di mansioni superiori, il ricorrente avrebbe il diritto costituzionalmente garantito a conseguire la qualifica superiore nonché il trattamento retributivo corrispondente;

II. Violazione del principio di adeguatezza retributiva o della retribuzione proporzionata sancito dall'art. 36 Costituzione in relazione all'art. 2103 c.c. e all'art. 52 D.Lgs. n. 165 del 2001 : anche nel pubblico impiego non privatizzato andrebbe riconosciuto il principio costituzionale (art. 36 Cost.) di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione.

Si sono costituiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Corpo Forestale dello Stato, chiedendo il rigetto del gravame, stante l'infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 20 novembre 2013, nella quale la causa è passata in decisione.

2. In limine litis, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia. Il ricorrente, infatti, è dipendente del Corpo Forestale dello Stato il cui rapporto di pubblico impiego (e, quindi, anche le controversie riguardanti atti di natura paritetica) è interamente devoluto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 16 della L. 1 aprile 1981, n. 121 e dell'art. 133, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 104 del 2010, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 25; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 dicembre 2010, n. 36298; id. sez. II, 3 luglio 2013, n. 6574) quale rapporto rimasto estraneo alla privatizzazione.

2.1. Deve altresì dichiararsi irricevibile la memoria difensiva depositata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia soltanto l'8 novembre 2013 in quanto tardiva in riferimento al termine perentorio (Consiglio di Stato sez. V, 19 luglio 2013, n. 3940) di cui all'art. 73 cod. proc. amm.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto.

4. Quanto alla pretesa all'inquadramento nella qualifica superiore corrispondente all'esercizio delle mansioni superiori asseritamente svolte, osta al relativo riconoscimento il chiaro disposto di cui all'art. 52 c. 1 ultimo periodo del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione."

Per principio del tutto quieto, nell'ambito del pubblico impiego, salvo che la legge disponga altrimenti, le mansioni superiori svolte da un dipendente risultano del tutto irrilevanti ai fini della progressione di carriera e dell'inquadramento automatico del lavoratore, poiché in contrasto con il principio di valenza costituzionale dell'accesso e della progressione mediante concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost e all'art. 35 del citato testo unico approvato con D.Lgs. n. 165 del 2001 (ex multis T.A.R. Sicilia sez II, 15 marzo 2011, n. 624; Consiglio di Stato sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2555; id. sez. V, 1 marzo 2000, n. 1079; id. Adunanza Plenaria, 18 novembre 1999, n. 22; id. sez. VI, 31 maggio 2006, n. 3325).

Tanto basta per respingere tutte le doglianze volte al conseguimento automatico della qualifica di Ispettore.

5. Anche la pretesa all'accertamento del diritto patrimoniale al trattamento retributivo spettante per le mansioni svolte dal 1 gennaio al 31 dicembre 2010, è infondata.

Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici appartenenti alle categorie sottratte alla privatizzazione e alla conseguente contrattualizzazione è sottratta, per espressa disposizione di legge, all'applicazione delle norme che si riferiscono al personale contrattualizzato; di conseguenza non è applicabile al personale del Corpo Forestale dello Stato l'art. 52 comma 4, T.U. 30 marzo 2001 n. 165, che riconosce il diritto alle differenze retributive proprie della superiore qualifica, nell'ipotesi in cui il dipendente abbia temporaneamente svolto mansioni superiori per esservi stato adibito nella ricorrenza dei presupposti contemplati dal comma 2, lett. a) e b) dello stesso art. 52 (ex plurimis T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 18 giugno 2013, n. 419; T.A.R. Torino sez. I, 27 febbraio 2009, n. 538; T.A.R. Lazio - Roma sez. I, 7 maggio 2007, n. 4024).

Nella fattispecie per cui è causa, in base alla peculiare disciplina di riferimento costituita dalla L. 6 febbraio 2004, n. 36 concernente il nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato, nulla è evincibile in merito al positivo riconoscimento sotto il profilo economico delle mansioni superiori svolte rispetto a quelle di inquadramento, essendo previste specifiche disposizioni volte anzi implicitamente ad escluderlo (art. 8 D.Lgs. n. 201 del 1995, art. 5 L. n. 301 del 1963), ferma restando la possibilità di valorizzare le mansioni superiori effettivamente svolte nell'ambito di altri istituti, quali il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per il Corpo Forestale dello Stato sottoscritto tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali.

Alla luce delle suesposte considerazioni, risultano infondate anche le ulteriori doglianze volte al riconoscimento del trattamento economico spettante per l'esercizio della qualifica superiore di Ispettore.

6. Per i suesposti motivi il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in misura di complessivi 1.500 Euro, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore